

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

CAPO IV

SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 30

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 31

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 32

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 33

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 34

(ABROGATO)

(7)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 26, comma 1, L. R. 31/1997

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, L. R. 31/1997

3 Parole aggiunte al comma 6 da art. 26, comma 2, L. R. 31/1997

4 Parole sostituite al comma 6 da art. 26, comma 2, L. R. 31/1997

5 Comma 7 abrogato da art. 26, comma 3, L. R. 31/1997

6 Comma 8 bis aggiunto da art. 26, comma 4, L. R. 31/1997

7 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 35

(ABROGATO)

(4)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 27, comma 1, L. R. 31/1997

2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 12, L. R. 20/2002

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 34/2002

4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 36

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 37

(Sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria)

1. La Giunta regionale può disporre la sospensione cautelare dal servizio e dallo stipendio del dipendente nei cui confronti sia iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del Codice di procedura penale quando la natura del reato sia particolarmente grave e sussistano ragioni di pubblico interesse.

2. La sospensione cautelare può essere altresì disposta nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per infrazioni sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento disciplinare.

3. La sospensione cautelare è obbligatoria quando sia stato adottato un provvedimento restrittivo della libertà personale per il periodo in cui permane la restrizione.

4. Al dipendente sospeso cautelamente spetta un assegno alimentare di importo pari alla metà della retribuzione.

5. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio, nel computo del periodo per essa previsto viene incluso il periodo di sospensione cautelare eventualmente già trascorso, con conseguente recupero dell'assegno alimentare di cui al comma 4.

6. Qualora il procedimento disciplinare si concluda senza l'irrogazione delle sanzioni

di cui al comma 2, il dipendente sospeso cautelativamente ha diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.

Art. 38

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera dd), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

Art. 39

(Abrogazione di norme)

1. È abrogato il Titolo III della Parte III della legge regionale 53/1981.

2. I procedimenti disciplinari pendenti sono regolati, fino al loro esaurimento, dalle disposizioni vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.